

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA VIGILANZA SUGLI ALUNNI

PIANIFICAZIONE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA

Visto l'Art. 6.DPR 416/74-Attribuzioni del consiglio di circolo e della Giunta Esecutiva;

Visto il D. lgs 297/94 art.328 (Disciplina alunni) e art 491 (orario di servizio docenti);

Vista la legge 626/94: Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente) : individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

Visto il DPR 235/07 che modifica il regolamento dello Statuto degli studenti e delle studentesse (D.P.R. 24/06/1998 n. 249);

Visto il D.L. 01/09/2008 n. 137 art. 2 e il D.M. n.5/09 sulla Valutazione del comportamento degli studenti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

rende noto a tutti: personale docente, non docente, genitori, alunni il Regolamento mediante:

- affissione all'albo della scuola;
- consegna di una copia del regolamento a tutto il personale;
- consegna ai rappresentanti dei genitori;
- Informazione ai genitori attraverso gli insegnanti.

I docenti:

- ✓ si impegnano a comunicare alle famiglie e al DS eventuali comportamenti scorretti con riferimento al Regolamento d'Istituto.
- ✓ invitano i genitori a far rispettare al figlio la regolare frequenza e l'orario di ingresso e gli alunni a mantenere un comportamento corretto all'entrata della scuola, negli spostamenti nell'edificio, durante l' intervallo e al cambio degli insegnanti;
- ✓ forniscono, in via preventiva, alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della scuola

Al riguardo vanno presi in esame diversi riferimenti normativi: norme relative alla natura giuridica, all'organizzazione del sistema scolastico e delle singole Istituzioni, al contratto di lavoro del personale (Testo unico - DLgs 297/94, art. 10); DPR n. 275/99 artt. 3,4,8; CCNL Quadriennio Giuridico 2002-05); norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile: art. 2047; art 2048 – Legge n.312 dell'11/07/80.

Tale quadro normativo nel suo complesso assegna alla Scuola, ovvero al personale docente, al personale ATA ed al dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati. In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass.

28/7/1972, n. 2590; Cass.7/6/1977, n. 2342), con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894).

PREMESSA

Il dirigente scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 DLgs 165/01).

Per il comportamento del personale della scuola si fa riferimento al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, Decreto legislativo 31 marzo 1994, pubblicato sulla G.U. n.°149 del 28 giugno 1994.

Per le norme disciplinari vale il T.U. Decreto legislativo n.°297/1994 articoli n.° 535/540.

Per le funzioni del personale docente vale il CCNL 24 luglio 2003, Titolo III, art. 2.

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

REGOLAMENTO DOCENTI – OBBLIGHI

Tutto il Personale della Scuola è tenuto a seguire scrupolosamente il seguente Regolamento.

Art. 1 - Vigilanza ed orario di servizio

- 1) La vigilanza sugli alunni, come stabilito dal Contratto della Scuola, è garantita dagli insegnanti in servizio. Non rientra tra i doveri dell'insegnante la vigilanza degli alunni al di fuori dell'edificio scolastico.
- 2) Accoglienza. Art. 27 del C.C.N.L. 2006/09 (Docenti)– “Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi **in classe 5 minuti** prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi”. I docenti che assumono servizio dopo la prima ora devono trovarsi in istituto almeno cinque minuti prima del suono della campana che segna il cambio dell'ora, in modo da consentire il tempestivo scambio di insegnanti.
- 3) Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio e non può invocare la circostanza di essere residente altrove come attenuante per eventuali reiterati ritardi o provocate e certificate disfunzioni del servizio. Presentarsi in ritardo in classe senza giustificato motivo espone il docente all'attribuzione della **“culpa in vigilando”**; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

Art. 2 - Norme di servizio

- 1) Ogni docente in servizio alla prima ora sarà presente almeno cinque minuti primadell'inizio dell'ora per consentire il puntuale avvio delle lezioni: tale comportamentocostituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e la eventuale inosservanza harilevanza disciplinare.
- 2) L'insegnante è il responsabile dell'andamento disciplinare della classe.
- 3) È fatto divieto ai docenti di **assentarsi arbitrariamente dall'aula** e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di grave necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, **un collaboratore scolastico** di vigilare momentaneamente sugli alunni.

- 4) Gli insegnanti, durante le **ore a disposizione**, sono tenuti a rimanere a scuola per tutta la durata delle stesse, rientrando queste nell'orario di servizio.
- 5) L'insegnante di sostegno deve segnalare in segreteria, o al coordinatore di plesso, l'assenza dell'alunno seguito o degli alunni seguiti per agevolare eventuali supplenze per insegnanti assenti.

Art. 3 Sostituzioni di colleghi assenti.

La sostituzione dei colleghi assenti è classificata secondo due tipologie:

- a. sostituzioni di tipo ordinario;
- b. sostituzioni in caso di emergenza, con rischi per gli alunni a causa di mancata vigilanza.

Alla sostituzioni di colleghi assenti nell'ambito della tipologia "a" si procede secondo il seguente ordine di priorità:

- ✓ Incarico al docente con ore a disposizione; in caso di più docenti l'incarico è conferito prioritariamente al docente titolare della classe nella quale si è verificata l'assenza;
- ✓ Incarico a docente in compresenza in altra classe;
- ✓ Incarico retribuito a docente disponibile ad effettuare ore eccedenti.

La tipologia "b" si configura in caso di assenze improvvise e/o di impossibilità di provvedere alla sostituzione mediante la procedura "a" e quando l'assenza del docente determina una situazione di rischio a carico degli alunni per mancata vigilanza. In tale eventualità si procede nel seguente ordine di priorità:

- ✓ Vigilanza affidata al collaboratore scolastico, ove questo non implichi l'abbandono di altri importanti settori o compiti di vigilanza;
- ✓ In deroga ad altre eventuali disposizioni, incarico conferito ad altro docente in compresenza in altra classe; in caso di più docenti in compresenza l'incarico è conferito secondo il criterio della turnazione;
- ✓ In deroga ad altre disposizioni, incarico conferito al docente in compresenza al docente specializzato di sostegno;
- ✓ In caso di impossibilità si provvede alla ripartizione degli alunni ed all'assegnazione in altre classi, con priorità alle classi parallele.

Il docente fiduciario o, in sua assenza, il vice responsabile di plesso o, in loro assenza, il docente individuato dal Dirigente o, in mancanza di una immediata individuazione, il docente presente con maggiore anzianità totale di servizio, dispone per la corretta esecuzione delle disposizioni sopra riportate.

Art. 4 - malesseri/infortunati

In caso di malessere sopraggiunto o infortunio, l'operatore presente:

- 1) Richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente;
- 2) Provvederà ad avvisare i familiari;
- 3) Nelle situazioni di gravità, anche presunta, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (n° tel. 118).
- 4) In caso d'infortunio, l'insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà una sintetica relazione sull'accaduto da consegnare all'ufficio di segreteria, che dovrà contenere:
 - ✓ generalità dell'alunno, sede e classe ecc;
 - ✓ dinamica dell'incidente, luogo, data, ora ed esito;
 - ✓ nominativi di eventuali testimoni o presenza dell'insegnante;
 - ✓ eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate.

- 5) In caso di intervento medico ed ospedaliero occorre informare i famigliari della necessità di consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata del personale curante.
- 6) In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio. In caso di incidenti o malori di una certa gravità sarà valutata la possibilità/opportunità di attendere l'arrivo dei genitori, immediatamente informati, o di allertare subito il 118. In caso l' alunno debba essere portato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irreperibili l'alunno dovrà essere accompagnato dal docente o da un collaboratore scolastico.

In particolare:

- ✓ In caso di infortunio di un alunno/a durante l'orario scolastico o nel periodo preposto per l'accoglienza e la vigilanza, il docente o il collaboratore scolastico in turno di vigilanza deve avvertire tempestivamente e personalmente gli uffici di dirigenza e di segreteria, in modo che ne appuri i fatti, la responsabilità ed attivi le procedure opportune. Per quanto riguarda le azioni da attivare, i docenti si devono attenere al Regolamento per la sicurezza che ogni plesso ha in custodia e in caso di incidente stilare immediatamente una relazione da consegnare agli uffici per l'espletamento delle opportune pratiche. E' necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti per evitare che nel caso di successive complicazioni o richieste di risarcimento per fatti non adeguatamente segnalati l'assicurazione non sia stata regolarmente attivata e quindi non copra il danno che di conseguenza resta a carico della scuola e del suo personale.
- 7) **È fatto assoluto divieto somministrare medicinali se non** in casi eccezionali, per i farmaci salvavita e per terapie prolungate e dopo aver concordato per iscritto, con la famiglia e il medico curante, il comportamento da adottare.

Art. 5- Vigilanza sugli alunni

La vigilanza sugli alunni è esercitata dal personale della scuola, docenti e personale ausiliario secondo la normativa vigente. L'insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l'intero svolgimento delle lezioni e tale responsabilità permane durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti e (C.M. n. 26 del 13/3/1958 e successive - art. 61 legge 312/80) durante le visite guidate e i viaggi di istruzione.

E' il caso di evidenziare che l'art. 2048 , 3° c . del c.c. prevede una responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in quanto essa si basa su di una colpa presunta, ossia sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto E' necessario cioè che venga provato da parte dell'insegnante il caso fortuito, ossia un evento straordinario non prevedibile o superabile con la diligenza dovuta in relazione al caso concreto (età, grado di maturazione degli allievi, condizioni ambientali ecc). La prova liberatoria è stata, inoltre, caricata dalla giurisprudenza di un contenuto nel tempo sempre più gravoso . I "precettori " non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano in "positivo" di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso . (Cfr. Cass. Sez. Un. 9.4.73, n.997. cit. , ove si ritiene che la presenza dell'insegnante avrebbe potuto impedire l'evento dannoso con un intervento tempestivo finalizzato a dividere i due alunni che litigavano , evitando così che le ingiurie sfociassero in colluttazione. Si veda, anche, Cass. .3.2.72, n.260 ove si afferma che " la vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano

atti dannosi a terzi ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei o da altre persone ovvero da fatti non umani. Sia che si applichi l'art. 2048 c.c. o l'art. 2043 c.c., con l'affidamento degli alunni all'istituzione scolastica si attua un trasferimento di quegli obblighi di vigilanza che di regola incombono sui genitori a tutela dei figli "minori" e che restano "sospesi" per il periodo di tempo connesso all'affidamento stesso.

*Si sottolinea, infine, che l'affidamento dei figli minori all'amministrazione scolastica e, per il suo tramite al personale docente, **non esclude la responsabilità dei genitori per il fatto illecito da quelli commesso**. Infatti la responsabilità del genitore ai sensi dell'art. 2048, 1° c., e quella del precettore, ex art. 2048, 2° c., per il fatto commesso dal minore capace durante il tempo in cui è adesso affidato, non sono tra loro alternative ma concorrenti, poiché l'affidamento a terzi solleva il genitore soltanto dalla presunzione di colpa in vigilando, non anche da quella di colpa in educando, "rimanendo i genitori tenuti a dimostrare di aver impartito al minore un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti" (cfr. Cass. 21 settembre 2000, n.12501, in Giust. Civ., 2000, I, 2835; cfr. anche Cass. 26 novembre 1998 n.11984, in Giust. Civ. mass. 1998, 2460, secondo cui l'inefficacia dell'educazione impartita dai genitori, ai fini dell'affermazione della loro responsabilità per il risarcimento del danno causato dai loro figli, è desumibile anche dalla condotta di questi in violazione di leggi e regolamenti. Si ricorda che, nel procedimento civile il docente non è parte (l'azione risarcitoria va promossa nei confronti della P.A. che è la sola legittimata passiva); pertanto, egli non partecipa ad un processo in cui si decide sulla sussistenza o meno della responsabilità della P.A. che ha come suo presupposto la colpa dell'insegnante.*

L'esclusione dell'azione diretta contro il docente, solo in apparenza costituisce un vantaggio, mentre potrebbe rivelarsi al contrario una menomazione del suo diritto di difesa e un mero differimento di un suo coinvolgimento processuale (dinanzi alla Corte dei Conti) nell'ambito di una azione di rivalsa nei suoi confronti da parte della P.A. condannata al risarcimento del danno).

Per la vigilanza durante gli intervalli i docenti sono tenuti alla vigilanza coadiuvati dal personale ausiliario, che stazionerà lungo i corridoi ed all'ingresso dei bagni. Durante l'intervallo, qualora le condizioni climatiche lo consentano, e il docente lo ritiene opportuno, gli alunni possono uscire dalle aule ed effettuare la ricreazione all'aperto, all'interno dello spazio di propria competenza; in ogni aula la porta sarà possibilmente chiusa e almeno una finestra aperta, per consentire un adeguato ricambio d'aria.

I docenti non impegnati nell'ora precedente agevolano il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell'aula (arrivo 5 minuti prima dell'inizio della lezione). Il docente non impegnato nell'ora successiva attenderà l'arrivo del collega in orario. Si ricorda ai docenti interessati al cambio di turno di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare attese nei cambi previsti.

Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario; essi attenderanno l'arrivo dell'insegnante tenendo un comportamento corretto, possibilmente restando seduti al proprio posto.

Ciascun docente, nell'esercizio dell'obbligo della sorveglianza e vigilanza è libero di adottare le misure che ritenga necessarie per la tutela e l'incolumità degli allievi stessi, tenendo conto del Regolamento di istituto.

Art. 6 - Assenze alunni

- 1) Il docente della prima ora giustificherà le assenze degli allievi, controllando la regolarità della giustificazione ed, eventualmente, segnalando alla Presidenza ed al coordinatore

di classe, per le opportune comunicazioni alla famiglia, anomalie, ivi comprese le assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche.

- 2) I docenti sono tenuti ad annotare giornalmente le assenze degli alunni; per le assenze **superiori ai 5 giorni**, al rientro va richiesto il certificato medico attestante la guarigione e il periodo di malattia. Le assenze vanno debitamente **giustificate sul libretto delle giustificazioni**. L'insegnante prende nota della giustificazione prodotta dai genitori o da chi ne fa le veci annotandola nel registro.

Art. 7 - Uscite alunni durante le ore di lezione

- 1) Le **uscite degli alunni dall'aula** durante le ore di lezione non sono di norma consentite. Possono essere concesse dai docenti solo in casi eccezionali e per un tempo limitato e per singolo alunno. Ora di uscita e di rientro devono essere in tal caso annotate sull'apposito registro. Al collaboratore scolastico spetta l'attenta e puntuale vigilanza durante lo spostamento e la sosta nei bagni, compatibilmente con il diritto alla privacy. Durante le lezioni la vigilanza nei corridoi è effettuata dal personale collaboratore scolastico.
- 2) **E' vietato espellere, nei casi di indisciplina, momentaneamente dall'aula uno o più alunni**, perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità del docente rispetto alla vigilanza.
- 3) Il personale collaboratore scolastico segnalerà immediatamente all'ufficio di presidenza ogni eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole per l'incolumità degli allievi stessi. La porta di ingresso non dovrà mai essere lasciata incustodita e/o aperta.

Art. 8 - Rapporti docenti/alunni

- 1) Gli insegnanti, nel rapporto con gli alunni, colloquiano in modo pacato e non ricorrono ad alcuna forma di intimidazione.
- 2) Comportamenti scorretti o lesivi della dignità del personale o dei compagni da parte degli alunni vanno annotati sul registro per i provvedimenti del caso. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni e per comportamenti particolarmente gravi, oltre che annotare i fatti sul registro di classe è opportuno avvisare la presidenza, evitando sempre di lasciare incustoditi gli alunni.
- 3) Gli insegnanti saranno puntuali nella correzione e consegna degli elaborati e coerenti, al momento della valutazione, con i criteri concordati e comunicati alla classe.

Art. 9- Uscita alunni

- 1) I docenti impegnati nell'ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni ordinatamente in fila fino all'uscita della scuola, assicurandosi di essere seguito dall'intera classe. Il personale ausiliario regolerà il deflusso verso l'esterno evitando ingorghi e intralci.

In particolare:

- a) gli alunni devono sempre essere presi in consegna dai genitori, affidatari o da persone da questi delegati. Il delegato, al momento del ritiro, ove richiesto, deve presentare un documento di riconoscimento.
- b) Gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento dell'uscita dell'alunno dalla scuola, esperiti inutilmente tempi d'attesa e contatti telefonici, contattano la locale stazione dei Carabinieri (soprattutto per scuola infanzia e attività pomeridiane).

- 2) Le norme dei precedenti punti "a" e "b" si applicano anche in caso di richiesta di uscita anticipata dalla scuola o al rientro pomeridiano dalle gite o viaggi d'istruzione.
- 3) Per assicurare la vigilanza, **al termine di ogni turno di attività di lezione**, antimeridiano o pomeridiano, i collaboratori scolastici sono tenuti a:
 - ✓ **vigilare** il transito degli alunni;
 - ✓ **controllare** le porte di uscita e il cancello esterno dell'edificio con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni;
 - ✓ **garantire** la sorveglianza degli alunni provvisti di apposita autorizzazione negli orari posticipati, rispetto all'orario normale di lezione;
 - ✓ **sorvegliare** gli alunni in permanenza a scuola oltre l'orario scolastico fino all'arrivo dei familiari, quando ritardatari.

Art. 10 - Cambio ora lezione

- 1) I docenti avranno cura di lasciare la scolaresca, a fine ora di lezione, o in custodia alla collega o al collaboratore scolastico; se i collaboratori sono già impegnati, si pregano i docenti di **effettuare lo scambio nel più breve tempo possibile**.
- 2) I docenti che prendono servizio dopo la prima ora sono tenuti al rispetto della massima puntualità. Tutti i docenti coinvolti nella catena dei cambi debbono essere a conoscenza delle corrette procedure.
- 3) I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Presidenza.

Art. 11 - Esperti esterni

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in qualità di "**esperti**" a supporto dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico.

Gli "**esperti**" permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. **In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente**. Pertanto nel caso di intervento in classe di "esperti" l'insegnante deve restare nella classe ad affiancare l'"esperto" per la durata dell'intervento.

I genitori possono essere invitati a Scuola come Esperti/collaboratori, ma non hanno obblighi e responsabilità di vigilanza né nei confronti dei propri figli né degli altri bambini.

Art. 12 - Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso"

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni disabili, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno, o dal docente della classe, o da un collaboratore scolastico coadiuvato da chi ha mansione specifica.

In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è a carico del responsabile alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Art. 13 - Spostamento alunni

- 1) Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali;
- 2) La sorveglianza nella palestra è affidata all'insegnante e quando è possibile da un collaboratore scolastico; gli alunni che si trovano a svolgere la lezione in palestra o nei laboratori devono essere accompagnati nelle loro aule prima dell'inizio dell'intervallo o dell'ora successiva;
- 3) Grande attenzione si porrà agli incidenti in corso di attività sportiva, dando il giusto spazio anche alle piccole cose che possono sembrare di secondaria importanza
- 4) Segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio

Art. 14 - Entrate in ritardo/Uscite anticipate

- 1) Le entrate in ritardo vanno sempre giustificate dal docente in classe. Nel caso che la giustificazione non sia presentata contestualmente all'entrata in ritardo, il docente che accoglie l'alunno deve annotare, sul registro di classe, nello spazio del giorno successivo, l'obbligo della giustificazione da parte dello studente.
- 2) Nessun allievo minorenni può lasciare l'istituto durante l'orario scolastico. L'uscita anticipata viene richiesta per iscritto sul libretto personale dal genitore e tenuta nel Registro di classe. Gli alunni devono, comunque, essere prelevati da un genitore o da un suo delegato maggiorenne. I genitori devono essere consapevoli che la vigilanza termina all'uscita dell'alunno dall'edificio. I genitori devono comunicare per iscritto eventuali specifiche modalità di uscita e di ritiro dell'alunno. In questo caso qualora dovessero presentarsi cambiamenti rispetto alle istruzioni date è necessario avvisare l'insegnante sempre con una comunicazione scritta.

Art. 15 - Ritardi genitori

Qualora i genitori (o gli adulti delegati), dei bambini che normalmente sono prelevati personalmente, siano in ritardo, il personale collaboratore dovrà custodire questi alunni anche facendo ricorso a straordinario e comunque attuando tutti gli accorgimenti di comunicazione con la famiglia e con l'Ufficio dell'Istituto, fino a quando non venga provveduto in merito e i bambini siano prelevati in sicurezza.

Art. 16 - Frequenze irregolari

- 1) Nel caso di frequenza irregolare e di ritardo nelle giustificazioni, il referente di classe deve avvisare e convocare per iscritto la famiglia dello studente.
- 2) Le **assenze ripetute** o le **assenze non giustificate** per un periodo di 5 giorni, devono essere segnalate tempestivamente per iscritto all'ufficio di segreteria "didattica" e, in caso di recidiva, alla F.S. "*Continuità, Orientamento e Dispersione scolastica*".

Art. 17 - Mensa

Il servizio mensa, si effettua per quegli alunni che fanno parte del corso a tempo prolungato. I docenti in orario si occuperanno della vigilanza e non possono assentarsi per espletare altri compiti.

Durante la refezione scolastica i collaboratori scolastici statali non "sostituiscono" i docenti, ma semmai si "affiancano" ad essi. Le classi, durante questo intervallo di tempo, sono

gestite dai rispettivi insegnanti e i collaboratori scolastici possono svolgere un ruolo di vigilanza e assistenza in compresenza e a supporto dei docenti. Durante la mensa, gli insegnanti vigileranno affinché gli alunni consumino il pasto rispettando le normali condizioni igieniche e di comportamento.

Art.19 - Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito (C.M.n.291/92).

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni. Gli insegnanti accompagnatori sono tenuti ad illustrare alle classi le finalità didattiche e i contenuti culturali del viaggio, avendo cura di effettuare alcune attività di preparazione al viaggio stesso; è obbligatorio che tutti i partecipanti al viaggio siano coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni. Se autorizzati, i genitori potranno essere inseriti fra gli accompagnatori nelle uscite didattiche e gite d'istruzione; la loro presenza non esonera i docenti dall'obbligo della vigilanza, poiché soltanto questi ultimi dovranno garantire la sorveglianza degli alunni. I genitori saranno coinvolti, pertanto, con funzioni meramente collaborative e dovranno sollevare l'amministrazione da qualsiasi responsabilità per la loro partecipazione.

Art. 20 - Valutazione del comportamento degli studenti

In sede di scrutinio intermedio e finale, viene valutato il comportamento di ogni studente anche in relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi educativi realizzati dall'istituzione scolastica fuori dalla propria sede. La partecipazione ai progetti extra-curricolari dovrà avere una ricaduta sulla valutazione finale. La valutazione del comportamento è espressa in decimi (secondo i criteri deliberati dagli organi collegiali) e se inferiore a sei determina la non ammissione all'anno successivo (Salvo documentata relazione e decisione del Consiglio di classe).

Art. 21 - Valutazione del rendimento scolastico degli studenti

Nella scuola primaria la valutazione periodica e annuale viene espressa in decimi e anche con giudizio analitico sul livello globale di maturazione dell'alunno.

Art 22 - Registri.

Ogni insegnante deve tenere aggiornato il registro di classe e il registro personale. I registri non possono essere portati fuori dalla scuola. Non è consentito affidare agli alunni registri e materiale didattico.

ART. 23 - Tabella A – Profilo di area del personale A.T.A. (C.C.N.L. 1999 confermata nel C.C.N.L. 2006/09) (Personale A.T.A.)

Area A - " E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, durante la ricreazione e del pubblico;" I

collaboratori scolastici si pongono in atteggiamento di controllo e di vigilanza 10 minuti prima dell'inizio delle lezioni. Sono tenuti a vigilare (in questi 10 minuti) e a verificare se, in caso di brutto tempo, ci sono alunni soli davanti all'edificio scolastico. In questo caso avranno cura di far entrare tali alunni, raccomandando il rispetto dell'orario scolastico per i giorni seguenti. Hanno anche il compito di vigilare sul tragitto che va dal cancello all'entrata dell'edificio scolastico.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 29.11.2007) ed è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi. All'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane, ai cambi di turno dei professori e delle insegnanti nelle classi debbono accertarsi di eventuali ritardi o assenze dei docenti e comunicarli all'ufficio di presidenza. Gli operatori scolastici intervengono, indipendentemente dalla classe di competenza, nelle situazioni di rischio o di conflitto fra alunni.

I collaboratori scolastici, nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale, svolgono servizio di sorveglianza e vigilanza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica, in particolar modo nei momenti in cui massima è la presenza degli alunni fuori dalle aule (entrata, uscita, intervallo), e vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente, per particolari urgenze e necessità.

Art. 24 - Assemblee sindacali/sciopero

- 1) La scuola è considerata un servizio pubblico essenziale. Il personale esercita il diritto di sciopero nell'ambito delle leggi e delle discipline contrattuali e in particolare della contrattazione di istituto.
- 2) In caso di assemblea sindacale, la scuola deve assicurare i servizi minimi e in particolare la vigilanza all'ingresso principale della scuola e il servizio di centralino telefonico.
- 3) Il personale della scuola ha diritto a partecipare alle assemblee sindacali in orario di lavoro fino a 10 ore per anno scolastico, mantenendo la retribuzione.
- 4) L'adesione all'assemblea, data nei termini previsti dal Dirigente Scolastico, è irrevocabile.
- 5) Il DS sospende il servizio solo nelle classi i cui docenti partecipano all'assemblea e ne dà comunicazione alle famiglie. Il DS può fare adattamenti di orario e sostituire il personale aderente all'assemblea con altro docente a disposizione o che deve recuperare ore o è disposto a fare ore eccedenti. **Lo stesso non vale** per l'adesione allo sciopero.

In caso di sciopero si devono garantire le seguenti prestazioni:

- a. Lo svolgimento degli scrutini finali;**
- b. Gli adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi;**
- c. La vigilanza sui minori ove siano presenti e sulla refezione;**
- d. La vigilanza degli impianti e delle apparecchiature nei casi in cui l'interruzione del funzionamento possa recare danno alle persone o agli apparecchi stessi.**

In caso di sciopero i dipendenti devono comunicare l'adesione o meno allo sciopero; la comunicazione anticipata di adesione allo sciopero è volontaria e serve ad organizzare i servizi all'utenza. La dichiarazione di non adesione allo sciopero non può essere revocata, ma l'adesione allo sciopero può essere comunicata la mattina stessa dello sciopero, in tempo utile per organizzare i servizi minimi.

Il DS, sulla base delle comunicazioni, valuta le prevedibili modalità di funzionamento del servizio scolastico compresa la possibilità di sospendere l'attività didattica anche per singoli plessi e le comunica alle famiglie e all'Amministrazione scolastica territoriale cinque giorni prima dello sciopero. Individua, inoltre, sulla base della contrattazione di istituto, il personale educativo da includere nel contingente che deve garantire i servizi essenziali ed avvisa gli interessati cinque giorni prima. Solo nel giorno di sciopero in cui si devono assicurare servizi minimi, il DGSA, cinque giorni prima dello sciopero, individua il contingente minimo di personale ATA che non ha aderito allo sciopero e lo comunica agli interessati, che possono dichiarare l'adesione entro il giorno successivo all'informativa ed essere, eventualmente, sostituiti. Il personale contingentato può esprimere, entro il giorno successivo, la volontà di aderire allo sciopero e chiedere, ove è possibile, la sostituzione. Il giorno dello sciopero, il personale che non aderisce si troverà a scuola alla prima ora, affinché il DS possa organizzare le attività nel rispetto del numero di ore previsto per ogni singolo docente nelle classi di sua competenza (scorrimento di orario) e dopo l'effettuazione dello sciopero, rende pubblici i dati sull'adesione. Nel caso in cui il DS aderisce allo sciopero, deve prevedere chi lo sostituisce, in tal caso il sostituto organizza il servizio il giorno dello sciopero.

Art. 25 - Ricevimento dei genitori.

- 1) Gli insegnanti della primaria non devono convocare i genitori degli alunni in orario di lezioni, ma possono convocarli in orario extracurricolare, previa comunicazione scritta (di norma durante l'ora di ricevimento se non per casi e comunicazioni particolarmente urgenti). I Genitori che sono presenti a Scuola per colloqui, assemblee ecc. non devono portare con sé bambini.
- 2) I Docenti della scuola secondaria riceveranno i genitori nell'ora di ricevimento previa prenotazione effettuabile tramite richiesta scritta sul diario.

Art. 26 - Uso dei laboratori e delle aule speciali

E' consentito l'utilizzo a fini didattici di attrezzature, suppellettili e laboratori in dotazione della scuola a tutti gli insegnanti, ai quali competono le modalità organizzative.

Gli insegnanti devono programmare anticipatamente l'uso dei laboratori e l'accesso all'aula computer.

I laboratori e le aule speciali possono essere usati dopo aver firmato il registro dei laboratori.

I docenti che desiderano far uso dei laboratori devono fare richiesta alla presidenza e/o al responsabile del laboratorio, perché si possa redigere un calendario d'accesso ed evitare sovrapposizioni. I laboratori e le aule speciali, dopo l'uso, devono essere lasciati in perfetto ordine. Al fine di un sicuro controllo del materiale, l'insegnante prenderà nota della postazione e degli strumenti assegnati all'alunno.

L'insegnante avrà cura, all'inizio e alla fine di ogni lezione, di verificare l'integrità di ogni singola postazione e di ogni singolo strumento utilizzato. L'insegnante deve segnalare tempestivamente eventuali guasti o danni notati nel materiale, nelle apparecchiature e nei laboratori.

Gli insegnanti devono concordare con i propri alunni norme di corretto uso di laboratori e aule speciali.

Art. 27 - Accesso ai locali scolastici.

Nei locali scolastici non possono accedere persone estranee, se non previa autorizzazione della DS.

Lo stesso vale per i tecnici che operano alle dipendenze dell'Amministrazione Comunale. I genitori non possono accedere alle classi. Per comunicazioni urgenti ai figli possono usufruire della collaborazione del personale della scuola.

Art. 28 - Sicurezza

- 1) È vietato l'uso dei cellulari in classe. È assolutamente vietato l'uso dei cellulari agli alunni all'interno dei locali scolastici, durante le attività curricolari, extracurricolari e progettuali.

In caso di necessità, la scuola mette a disposizione il telefono per comunicazioni urgenti con le famiglie.

(Disposizioni particolari riguardano il divieto di uso dei **cellulari**, alla luce della Nota del 15 marzo 2007, prot. n. 30/Dip./Segr. e della Direttiva n. 104 del 30.11.2007) emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione e recepite dal Regolamento di Istituto. Si ricorda che l'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici per registrare o riprodurre immagini e filmati costituisce un'aggravante. Si precisa inoltre che, poiché la scheda SIM contiene dati personali, essa, all'atto del sequestro del telefono cellulare, va restituita al possessore, trattenendo a scuola fino all'arrivo del genitore solo l'apparecchio telefonico.

- 2) È opportuno prendere visione del documento di valutazione dei rischi (T.U. 81/08), del piano di evacuazione d'emergenza, della cartellonistica e di ogni altro documento contenente informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica.
- 3) Tutto il personale della scuola deve partecipare alle iniziative di formazione/informazione in tema di sicurezza ed alle esercitazioni di evacuazione d'emergenza.
- 4) Ove non diversamente disposto, la programmazione, effettuazione e verifica delle prove di evacuazione sono delegate, per ciascun plesso/sede, agli addetti al servizio di evacuazione d'emergenza. Si ricorda che le predette prove debbono essere almeno due nell'anno scolastico; prima di effettuare le prove si consiglia di svolgere prove preventive limitatamente alle classi prime.
- 5) Verificare sempre che la procedura comprenda istruzioni e incarichi a favore dei soggetti diversamente abili.
- 6) Porre particolare attenzione nella vigilanza nei punti con rischio specifico:
 - ✓ transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi o gruppi di alunni debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte ecc.
 - ✓ presenza di porte, finestre, armadi ecc. dotati di vetri fragili;
 - ✓ prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere ecc.
 - ✓ locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti ecc.
 - ✓ accessi non dotati di dispositivi di sicurezza antipanico - che dovranno risultare sempre apribili – il locale collaboratore scolastico provvede all'apertura e chiusura dell'accesso;
 - ✓ dispositivi elettrici non protetti: cavi senza canaletta di protezione, prese aperte, interruttori, contatori, ecc. privi di cassette di sicurezza;
 - ✓ dispositivi, arredi, strumenti e dotazioni con parti in movimento o motore: finestre, porte, ante, cassettiere, armadi, carrelli, ascensori, tavoli o seggiole

regolabili, lavagne girevoli, porte o cancelli automatici ecc; impiego di utensili, strumenti o dispositivi presenti nelle aule ordinarie o speciali e/o palestre;

In tutti i casi soprarichiamati gli insegnanti ed i collaboratori scolastici forniscono agli alunni ed ai soggetti esterni le necessarie informazioni e istruzioni comportamentali.

- ✓ Per favorire l'interiorizzazione dei comportamenti corretti, da parte degli alunni, è opportuno contestualizzare i temi della sicurezza nella programmazione educativo-didattica ordinaria e fornire periodicamente informazioni agli alunni sui fattori di rischio, strutturali e comportamentali, presenti nei locali scolastici.
- ✓ Tutto il personale ha l'obbligo di segnalare al DS eventuali situazioni di rischio sopraggiunte o non rilevate. In caso di rischio immediato il personale presente deve urgentemente provvedere ad isolare ed interdire l'area in cui si è verificata la situazione di rischio.
- ✓ Eventuali aree transitabili nella disponibilità della scuola non possono essere riservate a parcheggio per i veicoli del personale dipendente e di eventuali visitatori istituzionali.

Regolamento approvato dal C. di Istituto. in data 29/10/2013 con delibera N.9